

# **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

## **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ART. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento nonché il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri Comunali delle loro attribuzioni, ai sensi del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, e dello statuto comunale.
2. Ogni riferimento del presente regolamento al Sindaco quale Presidente del Consiglio deve essere inteso come fatto al "Presidente del Consiglio" se tale nomina è prevista dallo statuto comunale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
3. Quando, nel corso delle adunanze, si presentino situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di presidente dell'organo consiliare, oppure dal Presidente del Consiglio Comunale, se previsto dallo statuto, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione delle norme del presente regolamento da applicare per la trattazione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate e, se la soluzione non risulti immediatamente possibile, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione ad una successiva adunanza, nella quale dovrà essere comunicata la risoluzione in merito alle eccezioni stesse.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.
6. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, i quali devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendono necessaria l'adozione, ai sensi dell'art. 38, quinto comma, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

**ART. 2**  
**Diffusione**

1. Una copia del presente regolamento deve essere messa a disposizione dei Consiglieri durante le sedute del Consiglio. Copia dello stesso viene consegnata, a cura del Segretario Comunale, ai Consiglieri neo eletti nonché a quelli che vengono a far parte del Consiglio Comunale per surrogazione di Consiglieri dimissionari, deceduti o dichiarati decaduti o sospesi.

**CAPO I**  
**RIUNIONI**

**ART. 3**  
**Luogo delle riunioni**

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala del palazzo comunale. Qualora particolari circostanze o giustificati motivi di ordine pubblico lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione. In ogni caso, il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.
2. In occasione delle sedute del Consiglio Comunale e per l'intera giornata viene esposta all'esterno del palazzo comunale, o della sede della riunione, se diversa, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea, che possono essere affiancate dalla bandiera della Regione.

**ART. 4**  
**Sessioni**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le sedute convocate per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto del bilancio; sono straordinarie tutte le altre.

**ART. 5**  
**Convocazione**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco (o, se previsto dallo statuto, dal Presidente) mediante avvisi scritti.
2. Il Sindaco (o, se previsto dallo statuto, il Presidente) è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, che deve essere immediatamente registrata nel protocollo generale dell'Ente.
3. La richiesta deve contenere la precisa indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al comma 2 del presente articolo e delle modalità ivi previste, provvede, previa diffida, il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

#### ART. 6

##### Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando, per determinate e improrogabili esigenze, non sia possibile il rispetto dei normali tempi di convocazione.
2. In questo caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, e, contemporaneamente, devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria i documenti relativi agli affari da trattare.
3. I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni deliberazione sia differita al giorno seguente.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

#### ART. 7

##### Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta. Gli argomenti sono indicati, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
2. Spetta al Sindaco (o, se previsto dallo statuto, al Presidente) il potere di compilare l'ordine del giorno, integrarlo e rettificarlo.
3. Devono essere iscritti nell'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.
4. La decisione del Sindaco (o, se previsto dallo statuto, del Presidente) di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri deve essere comunicata per iscritto, con le opportune motivazioni, al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio.
5. Il Sindaco (o, se previsto dallo statuto, il Presidente) non è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati qualora gli argomenti stessi non rientrino fra le competenze del Consiglio come previste dal secondo comma dell'art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, dandone, comunque, comunicazione agli interessati così come disposto dal comma precedente del presente articolo.

#### ART. 8

##### Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere a mezzo di un messo comunale o di un dipendente comunale a cui siano state conferite le funzioni di messo, oppure a mezzo di raccomandata postale con avviso

di ricevimento. In caso di consegna da parte del messo, questi rimette alla Segreteria Comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.

2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non sia stata effettuata tale designazione, il Sindaco (o, se previsto dallo statuto, il Presidente) provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altri particolari formalità, entro il termine previsto per la consegna dell'avviso stesso al domicilio.
3. Il mancato recapito della raccomandata postale per disguidi non imputabili al Comune non può essere considerato, comunque, quale omissione della consegna dell'avviso di convocazione.
4. A seguito di richiesta scritta del Consigliere, gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto inerente al mandato possono essere recapitati a mezzo fax o posta elettronica; in tal caso, la ricevuta di trasmissione costituisce elemento probatorio dell'avvenuta notificazione.
5. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo di riunione, precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare - ordine del giorno - in seduta pubblica o segreta.
6. L'avviso deve essere consegnato:
  - per le sessioni ordinarie, cinque giorni prima della riunione;
  - per le sessioni straordinarie, tre giorni prima della riunione;
  - per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
7. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell'avviso e del giorno della seduta.
8. I Consiglieri Comunali ai quali non sia stato notificato l'avviso di convocazione con le modalità di cui al presente articolo, sanano, comunque, con la loro presenza alla seduta consiliare, ogni difetto di convocazione.

## ART. 9 Pubblicità

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del Segretario Comunale.
2. Il Sindaco (o, se previsto dallo statuto, il Presidente) dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio Comunale mediante l'affissione di appositi manifesti, nei quali sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

## ART. 10

### Deposito e consultazione degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, per la consultazione, presso l'ufficio segreteria del Comune entro il secondo giorno lavorativo antecedente la seduta.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione dei suddetti atti durante l'ordinario orario di funzionamento dell'ufficio di segreteria.

## CAPO II

### SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

## ART. 11

### Numero legale

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
2. Possono essere introdotte all'ordine del giorno nuove proposte non comprese nell'elenco notificato ai Consiglieri qualora sia presente il "plenum" del Consiglio e l'introduzione delle proposte stesse avvenga all'unanimità. Qualora siano introdotte proposte, che non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in discussione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso ai soli Consiglieri assenti.
3. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti al quarto grado ed affini fino al secondo grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge o di parenti od affini fino ai gradi prima indicati. I Consiglieri Comunali tenuti ad astenersi od assentarsi informano il Segretario Comunale, che prende atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
4. I Consiglieri che escono dalla sala consiliare prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

## ART. 12

### Apertura di seduta - Mancanza del numero legale

1. La seduta viene dichiarata aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri, accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente.
2. Trascorsi sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta la seduta, rinviando la discussione degli argomenti all'ordine del giorno ad una seduta di seconda convocazione se prevista nell'avviso di convocazione notificato.
3. Della seduta dichiarata deserta deve essere steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, segnalando le assenze previamente giustificate.
4. I Consiglieri che accedano alla seduta dopo l'appello o che si allontanino definitivamente prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, affinché venga annotata la presenza o l'assenza.
5. Nel corso del dibattimento, il Presidente non è tenuto a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò non venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri o dal Segretario Comunale.
6. Qualora, da verifica effettuata, risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione per un tempo massimo di quindici minuti, dopo il quale disporrà un nuovo appello nominale dei presenti.
7. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa deve essere dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare e viene, quindi, legalmente sciolta.
8. Di quanto sopra viene dato atto nel verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

#### ART. 13

##### Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento; quando, però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, nel caso si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta deserta.

#### ART. 14

##### Sedute pubbliche - Sedute segrete - Adunanze aperte

1. Le sedute del Consiglio sono, di norma, pubbliche. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti delle capacità morali, correttezza e comportamento di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente dispone, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al comma successivo, escano dall'aula.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Segretario Comunale e il Revisore del conto, gli Assessori non consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione. Tutti, comunque, sono vincolati al segreto d'ufficio.
4. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo facciano ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può convocare in adunanza "aperta" il Consiglio Comunale nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
5. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, o portatrici di interessi diffusi, interessate ai temi da discutere.
6. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche agli intervenuti come sopra indicati di portare il loro contributo di opinioni, conoscenze e sostegno, illustrando al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
7. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non vengono adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune, ma possono essere approvati "ordini del giorno".

#### ART. 15

##### Disciplina delle riunioni

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la progressione dello stesso.
2. E' facoltà del Presidente o di almeno un Consigliere proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio Comunale delibera a maggioranza, senza discussione.
3. Durante la seduta del Consiglio Comunale sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

#### ART. 16

##### Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri, di norma, parlano dal proprio seggio; fa eccezione il caso in cui un Consigliere, per illustrare un progetto od una proposta, scelga di utilizzare supporti audiovisivi per l'uso dei quali debba necessariamente allontanarsi dal proprio seggio.

2. Chi intende intervenire al dibattito, ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione. Ogni intervento non può avere una durata superiore ai quindici minuti.
3. Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione; tuttavia, si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.
4. Non sono ammessi interventi né in forma di dialogo né in forma di risposta diretta.
5. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti o tiene comunque un comportamento irrispettoso nei confronti di un membro del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale o di qualsiasi altro cittadino, il Presidente lo richiama. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola e, nel caso di ulteriore persistenza, può allontanarlo o sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.
6. Il Segretario Comunale non è tenuto a verbalizzare frasi offensive od ingiuriose o contrarie alla morale ed all'ordine pubblico.
7. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, siano esse ordinarie che straordinarie, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla terza consecutiva nella quale è risultato assente ingiustificato.
8. La comunicazione dell'assenza e la relativa giustificazione dovranno essere rese per iscritto o anche verbalmente al Sindaco (o, se previsto dallo statuto, al Presidente), prima della seduta del Consiglio Comunale, che ne curerà la comunicazione al Consiglio stesso.

#### ART. 17

##### Comportamento degli Assessori non consiglieri

1. Gli Assessori non consiglieri partecipano al Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
2. Terminata l'illustrazione, possono partecipare alla discussione per rispondere a quesiti o per chiarire le proprie scelte amministrative.

#### ART. 18

##### Partecipazione del Revisore

1. Al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni, il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può, altresì, partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare.
2. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee, al Revisore devono essere comunicati i relativi ordini del giorno.

#### ART. 19

##### Comportamento del pubblico

1. Il pubblico assiste alle sedute, occupando la parte della sala consiliare ad esso riservata. I rappresentanti della stampa hanno diritto ad un apposito spazio.



2. Ogni mezzo disponibile deve essere utilizzato per facilitare la visione da parte del pubblico di tavole, progetti e planimetrie.
3. Le persone che assistono devono tenere un comportamento corretto, restare in silenzio e astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
4. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri, se non espressamente invitata dal Presidente.
5. Durante le sedute pubbliche, il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di disordine; in casi di particolare gravità, può anche ordinarne l'arresto, ponendolo in tal caso immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.
6. Quando insorga un tumulto nella sala del Consiglio Comunale e i richiami risultino vani, il Presidente può abbandonare il seggio, sospendendo la seduta fino al suo rientro. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente ha la facoltà di sospenderla nuovamente ovvero di scioglierla. In questo caso, i Consiglieri dovranno essere riconvocati per una nuova seduta.
7. La registrazione e/o la videoregistrazione delle sedute, fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 45, da parte dei rappresentanti della stampa, del pubblico o degli stessi Consiglieri è consentita solo con l'espresso consenso del Presidente.

#### ART. 20 Presidenza

1. Il Consiglio Comunale, salvo diversa disposizione di legge o dello statuto comunale, così come indicato all'art. 1 del presente regolamento, è presieduto dal Sindaco; in sua assenza od impedimento, la presidenza spetta al Vicesindaco, se anche Consigliere Comunale, e, in caso di assenza di questi oppure di Vicesindaco nominato tra gli Assessori esterni, la sostituzione avviene secondo l'ordine di anzianità degli Assessori consiglieri comunali.
2. Qualora nessun Assessore fosse anche consigliere comunale, la presidenza del Consiglio verrà assunta dal Consigliere anziano (individuato in colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto).

#### ART. 21 Scrutatori

1. Qualora dovessero essere assunte decisioni mediante votazioni segrete, il Presidente designa, fra i Consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui uno in rappresentanza della minoranza, se presente, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi esiti.

#### ART. 22 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente regolamento; in

particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

2. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa, su proposta del Presidente o di un Consigliere, quando la documentazione agli atti sia ritenuta insufficiente o quando, per acquisire ulteriori elementi di valutazione o per limiti di tempo, si ritenga opportuno proseguire la discussione e la relativa votazione in una seduta successiva. In caso di opposizione alla proposta, decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.
3. Il Presidente è investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e del presente regolamento e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.
4. Il Presidente può invitare nella sala del Consiglio Comunale i funzionari comunali, perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per fornire illustrazioni e chiarimenti.
5. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente, dai consiglieri o dagli assessori non consiglieri, le persone suddette vengono congedate e possono lasciare l'aula o accomodarsi fra il pubblico.

#### ART. 23

##### Ordine della seduta

1. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non è iscritta all'ordine del giorno, fatta eccezione di quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 11.
2. Il Presidente, il Consigliere o l'Assessore non consigliere che illustrano la proposta di deliberazione, devono fare constare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell' art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
3. Esaurita l'illustrazione della proposta, si apre la discussione. Se nessuno chiede la parola, si procede alla votazione.
4. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri e gli Assessori non consiglieri (questi ultimi nei limiti di cui all'articolo 17 del presente regolamento), ognuno dei quali deve ottenere la parola del Presidente.
5. L'ordine da seguire per il raggiungimento dell'espressione finale del voto deve essere il seguente:
  - discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio;
  - discussione particolareggiata dell'argomento in tutte le sue parti o articoli, con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
  - votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

#### ART. 24

##### Norme per la discussione

1. La parola è concessa ai Consiglieri e agli Assessori non consiglieri seguendo l'ordine di prenotazione. Per nessun motivo si può intervenire senza che sia giunto il turno di intervento; in caso contrario, il Presidente può richiamare all'ordine il Consigliere o l'Assessore non consigliere e interdirne l'intervento non autorizzato.
2. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno, ciascun Consigliere capogruppo o all'uopo incaricato dal suo gruppo, può intervenire ogni qual volta lo ritenga opportuno, purché nei limiti di tempo fissati dal precedente art. 16, secondo comma; gli altri Consiglieri possono intervenire una sola volta, fatto salvo il diritto alla replica.
3. Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo precedentemente indicato. La conferenza dei capigruppo ha, in ogni caso, la facoltà di fissare un limite di tempo più ampio di quello indicato sopra; delle decisioni in tal senso, il Presidente avvisa il Consiglio Comunale all'inizio della seduta o della discussione sull'argomento. E' fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di concedere a discrezione, a chi ne faccia motivata richiesta, un più ampio termine.
4. Ciascun Consigliere ha, comunque, sempre diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori.
5. Trascorsi i limiti di tempo dell'intervento, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore, ha la facoltà di interromperne l'intervento, senza facoltà di appello.

#### ART. 25

##### Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non sia discusso o ne sia troncata la discussione, se già iniziata; quella sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.
2. Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di essa; in questo caso, la richiesta deve essere avanzata da almeno tre Consiglieri.
3. Le proposte debbono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

#### ART. 26

##### Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere o l'Assessore non consigliere che chiede la parola per "fatto personale" deve precisarne i motivi.
3. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno; se il Consigliere o l'Assessore non consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza, con votazione palese.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per "fatto personale" unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

ART. 27  
Emendamenti e revoche

1. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
2. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentati nel corso della seduta consiliare per iscritto al Presidente.
3. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare, quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non siano stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento. In tal caso, nel provvedimento del Consiglio deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive che comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli stessi atti dovranno prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

ART. 28  
Chiusura della discussione

1. Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, sentiti i Consiglieri che hanno chiesto di intervenire o di fare dichiarazioni di voto o di astensione dal voto, dichiara chiusa la discussione.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio.

ART. 29  
Dichiarazione di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, ogni Consigliere ha diritto di chiedere la parola solo per la dichiarazione di voto.
2. Il tempo concesso per la dichiarazione di voto non può superare i dieci minuti.

ART. 30  
Astensione dal voto

1. Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto, specificandone, volendone, i motivi e richiedendo specificamente che tali motivazioni siano inserite a verbale.
2. Il tempo concesso per la dichiarazione di astensione dal voto non può superare i dieci minuti.

3. Il Segretario Comunale annota nel verbale il nominativo dei Consiglieri che si sono astenuti dal voto, mentre non è tenuto ad annotare il nominativo dei Consiglieri che esprimono il loro voto contrario.

**ART. 31**  
Obbligo di astensione

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala consiliare all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario Comunale che lo fa constare nel verbale.

**ART. 32**  
Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

1. Le deliberazioni che contrastino in tutto o in parte con prescrizioni relative a piani, programmi od altri atti di indirizzo generale, devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

**ART. 33**  
Rinvio della seduta ad altro giorno

1. Quando la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno supera l'ora una dopo la mezzanotte e ove nell'avviso di convocazione sia stata prevista la possibilità di prosecuzione della seduta in giorni successivi già stabiliti, il Presidente, sentito il Consiglio Comunale, può sospendere la seduta, avvertendo che la stessa proseguirà nel giorno stabilito e all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio Comunale dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito.
3. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione.

**ART. 34**  
Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

**CAPO III**  
**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI**

**ART. 35**

## Norme comuni

1. Al fine di espletare il loro mandato, i Consiglieri Comunali, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.

### ART. 36

#### Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco od alla Giunta Comunale per conoscere se un determinato fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, o se sia stata presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno a un determinato affare.
2. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco od alla Giunta Comunale circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.
3. L'interrogazione e l'interpellanza devono essere sempre formulate in modo chiaro, conciso e in termini corretti; devono pervenire entro i tre giorni antecedenti la seduta del Consiglio Comunale. Se il termine di presentazione dovesse cadere in un giorno di chiusura degli uffici comunali, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo.
4. L'interrogazione e l'interpellanza, in caso d'urgenza, possono essere effettuate anche durante la seduta consiliare, subito dopo la trattazione delle interrogazioni e/o delle interpellanze presentate entro il termine precedente; in questo caso, l'interrogante o l'interpellante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato dal Presidente stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio.
5. Il Presidente od un Assessore possono dare risposta immediata all'interrogazione o all'interpellanza urgente se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto e si riservano di rispondere nella successiva seduta consiliare ovvero di dare risposta scritta entro trenta giorni.

### ART. 37

#### Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non può occupare complessivamente più di un'ora per ciascuna seduta.
3. Il testo delle interrogazioni e delle interpellanze viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti e dall'interpellante o dal primo degli interpellanti.
4. Alla risposta del Presidente o di un Assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti e l'interpellante o il primo degli interpellanti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di quindici minuti.